

TRIBUNALE ROMA

10 MAGGIO 2002

PRESIDENTE: BUCCI**RELATORE:** FANTI**PARTI:** CARBONI

(Avv.ti Borzone, Marconi)

SISTINA CINEMATOGRAFICA

E METROPOLIS FILM S.R.L.

(Avv.ti Corrias Lucente, Rocchetti)

GRUPPO MINERVA INTERNATIONAL FILM S.R.L.

(Avv.ti Taverniti, Attolico)

Opera cinematografica

- Diffamazione • Causa di giustificazione • Esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria
- Configurabilità
- Condizioni • Sussistenza

I criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in tema di cronaca giudiziaria sono applicabili anche all'opera cinematografica, quando l'intero filmato si richiami al contenuto di atti e documenti dell'autorità giudiziaria, contenga cartelli esplicativi con analoghe precisazioni e tale risulti il complessivo ambito di riferimento dell'opera in considerazione del taglio eminentemente realistico e quasi documentaristico della stessa. Il limite della verità della cronaca giudiziaria si atteggia pertanto come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura. Non sussiste alcun formale ostacolo che impedisca all'autore di un film di esercitare attraverso di esso il diritto di cronaca, spettando il medesimo a chiunque quale diretta estrinsecazione del diritto previsto dall'art. 21 Cost. Non potendosi procedere ad una totale assimilazione della cinematografia alla stampa,

doendosi tenere conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa della prima, l'uso del mezzo cinematografico comporta alcune specifiche valutazioni. Da un lato occorre analizzare se l'autore dell'opera abbia inteso utilizzare la versione filmica per narrare una vicenda non ancora giudizialmente definita con l'intento di ripercorrere un accertamento giudiziale ancora in itinere; in secondo luogo si rende senz'altro peculiare e particolarmente penetrante l'accertamento dei requisiti ritenuti necessari per la configurazione della scriminante. La forza evocatrice delle immagini e la carica emotiva che suscitano nello spettatore impongono, diversamente dallo scritto la necessità di analizzare l'intero contesto entro il quale il film si snoda (sequenza e concatenazione delle immagini scelta dei personaggi e sottolineature musicali) (Il tribunale ha ritenuto configurabile il diritto di cronaca in quanto l'opera cinematografica ricalcava in maniera pedissequa una dettagliatissima ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre non si traggono dal film illazioni circa l'attribuzione di responsabilità al ricorrente quale autore di un omicidio).

Ascioglimento della riserva che precede; considerato che con ricorso depositato il 5 aprile 2002 (e notificato l'11 aprile 2002), Flavio Carboni ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale in composizione monocratica il 26 marzo 2002, con la quale, pur accogliendosi il ricorso ex art. 700 c.p.c. da lui presentato e conseguentemente inibendosi alla società Sistina Cinematografica a r.l. ed alla Metropolis Film a r.l. l'ulteriore proiezione ed utilizzazione economica del film «I banchieri di Dio - Il caso Calvi», è stato imposto il versamento a suo carico di una cauzione pari ad Euro 1.500.000,00;

che ha chiesto il Carboni, previa sospensione dell'efficacia della imposta cauzione; a) in via principale, la parziale riforma dell'ordinanza impu-

gnata nella parte in cui gli si è imposto di prestare, anche mediante garanzia fideiussoria bancaria, la predetta cauzione; b) in via subordinata, la riduzione dell'entità della stessa ad Euro 50.000,00, consentendo in ogni caso l'autorizzazione a prestarla a mezzo di garanzia assicurativa con compagnie a tal fine abilitate; c) l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, ma tale da non nullificare la tutela del deducete; d) la conferma del provvedimento impugnato in ogni altra sua parte;

che si sono costituite la Sistina Cinematografica s.r.l. e la Metropolis Film s.r.l. ed hanno insistito per il rigetto della domanda, sollecitando la riunione al presente procedimento di quello da esse introdotto con analogo ricorso *ex art. 669-terdecies c.p.c.* (depositato l'11 aprile 2002) e recante il n. 26688/2002 R.G.), con il quale hanno a loro volta proposto reclamo avverso il medesimo provvedimento, chiedendo: a) in via principale, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza del Giudice designato; b) in via subordinata, la limitazione del provvedimento inibitorio a sole quattro sequenze del film, partitamente indicate; c) in via ulteriormente subordinata, la elevazione della cauzione ad Euro 3.500.000,00; d) la condanna del Carboni alle spese legali del doppio grado di giudizio;

che si sono costituite altresì le società Columbia Tristar Film Italia a r.l. e la Gruppo Minerva International a r.l., licenziatarie, rispettivamente, la prima dei diritti di distribuzione, noleggio e vendita del film in Italia e la seconda dei medesimi diritti in tutti i paesi del mondo, eccezion fatta per l'Italia;

che la Columbia Tristar Film Italia a r.l. ha fatto presente di avere spontaneamente provveduto ad interrompere la programmazione del film nel territorio italiano onde evitare una possibile futura condanna risarcitoria ed ha invocato una pronuncia di giustizia, mentre la seconda, spiegando intervento adesivo rispetto alle posizioni processuali delle società produttrici del film, ha concluso invece per l'accoglimento delle ragioni di reclamo proposte dalla Sistina Cinematografica a r.l. e dalla Metropolis Film a r.l.;

che all'udienza di comparizione del 16 aprile 2002, sull'accordo delle parti, si è prorogato sino all'esito della decisione il termine per il versamento della cauzione a carico del Carboni;

che nel corso della successiva udienza, riuniti i procedimenti, le parti hanno concluso riportandosi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi ed il collegio si è riservato di decidere; osserva.

Va innanzi tutto evidenziato, secondo quanto ritenuto anche dal Giudice di prime cure, come l'odierno *thema decidendum* vada giuridicamente inquadrato nell'ambito della cronaca giudiziaria. L'intero filmato, sin dal « cartello » esplicativo di esordio, si richiama infatti letteralmente al contenuto di atti e documenti « sinora » emessi dall'autorità giudiziaria, analoga specifica precisazione — con riferimento all'attuale stato delle indagini in ordine al procedimento penale per l'omicidio di Roberto Calvi — risulta contenuta nei « cartelli » esplicativi finali e tale appare del resto il complessivo ambito di riferimento dell'opera, in considerazione del taglio eminentemente realistico, quasi documentaristico, impresso alla narrazione (ciascuno dei protagonisti della vicenda venendo appellato col proprio vero nome ed essendo raffigurato, per quanto possibile, con le proprie connotazioni fisiognomiche, specifici ed esattamente

corrispondenti a quelli evocati risultando i luoghi, i tempi, le singole scansioni della vicenda, i personaggi di contorno etc.).

Debbono pertanto richiamarsi i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in tale specifico settore per lo più con riferimenti alla diffamazione a mezzo stampa, onde valutare se possa dirsi o meno ricorrente nell'operato degli autori del film — sia pure nell'ambito di sommaria deliberazione che pertiene alla presente fase cautelare — la scriminante del diritto di cronaca, la cui sussistenza giustifica e rende lecita la proiezione in esame, altrimenti senz'altro lesiva dell'onore e della reputazione di Flavio Carboni.

1. Va al riguardo osservato come nell'ambito della cronaca giudiziaria non possa ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia: si imporrebbe in tal modo al giornalista di compiere accertamenti paralleli ed addirittura contrastanti con quelli della magistratura e di accertare la responsabilità dell'indagato al solo fine di poter dare legittimamente notizia della pendenza o delle diverse fasi di un processo, conseguenza quest'ultima con evidenza aberrante e da sempre negata da dottrina e giurisprudenza anche risalenti.

Il limite della verità della cronaca giudiziaria viene pertanto ad atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il « fatto » di cui dimostrare la verità onde valutare la sussistenza della scriminante è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali con la effettiva colpevolezza dell'indagato (Cass. 23 febbraio 1998, 27 gennaio 1999, 4397/2001).

Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che al fine di stabilire l'osservanza dei limiti all'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria devesi avere riguardo alla « verità » quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga in seguito accertato, apparendo pertanto la successiva assoluzione dell'indagato un *post factum* del tutto ininfluenza ai fini del decidere.

A tal proposito e con riguardo agli ulteriori limiti ravvisati dalla giurisprudenza al fine di escludere *in subiecta materia* l'operatività della scriminante, in materia di cronaca giudiziaria la notizia della pendenza di un procedimento supera il limite della verità e viola il principio di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva se è congiunta a conclusioni in ordine alla responsabilità non dimostrate ovvero se anticipa in maniera significativa le conclusioni del processo prima della sua definizione (Cass., sez. V, 18 dicembre 1980, sez. V, 3477/2000), assimilando indebitamente l'imputato al colpevole; peraltro la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. non impedisce l'assoggettamento dell'imputato a molteplici limiti correlati proprio a tale sua qualità o l'attribuzione allo stesso della qualificazione di soggetto colpevole nei diversi gradi e nelle diverse fasi del giudizio.

Ulteriore requisito riconosciuto dalla giurisprudenza all'operatività della scriminante è quello della colpevolezza del resoconto giudiziario, ritenendosi il limite delle verità travalicato laddove non soltanto la narrazione venga arricchita da particolari e descrizioni contrarie al vero, ma anche nell'ipotesi in cui siano tenuti sotto silenzio aspetti che, ove venissero conosciuti, sarebbero idonei a mutare il significato di ciò che è stato narrato (Cass., sez. V, 26 giugno 1987), in particolare ove venga taciuto il

successivo esito del procedimento (ad esempio, successivo giudizio assolutorio).

Fermo restando in generale l'obbligo per il giornalista di verificare scrupolosamente la verità della notizia e di avvalersi di fonti attendibili (onde potersi giovare della scriminante anche soltanto sotto il profilo putativo), l'omissione di controlli appare giustificabile soltanto nel caso di notizie ufficiali, provenienti da organi istituzionali (cfr. Trib. Roma 12 marzo 1998, Trib. Napoli 11 ottobre 1989), quali, ad esempio, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria (esemplificativamente, ordinanze aventi ad oggetto l'applicazione di misure cautelari, richiesta di archiviazione, decreto di archiviazione, decreto di proroga delle indagini, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di rinvio a giudizio, sentenza di non luogo a procedere, pronunce nel merito, etc.), la cui acquisizione non obbliga pertanto il giornalista ad operare vagli ulteriori.

Ed ancora, con riferimento al requisito della continenza, con riguardo alla carta stampata è stato ritenuto dalla giurisprudenza come la correttezza espositiva debba risolversi in una pertinenza formale della notizia, nel senso che i fatti narrati siano, anche sotto tale profilo, funzionali all'interesse pubblico, restando pertanto estranee al perseguimento dello stesso le espressioni inutilmente aggressive, ovvero la narrazione dei fatti che trasmodi in un attacco personale, diretto a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto considerato.

Quanto poi all'ulteriore requisito ritenuto necessario per l'operatività del diritto di cronaca, consistente nell'interesse pubblico o sociale della notizia, il medesimo deve ritenersi addirittura intrinseco ai procedimenti penali, concernendo in particolare una molteplicità di aspetti correlati all'individuazione dei fatti oggetto di indagine e di giudizio, delle loro premesse, delle cause, dei protagonisti, degli sviluppi e della direzione delle indagini, etc.

2. Ritiene il collegio come tale quadro interpretativo di riferimento possa utilizzarsi anche nell'ipotesi in cui la condotta censurata sia stata attuata mediante un'opera cinematografica.

Occorre innanzi tutto evidenziare come non sussista in linea di principio alcun formale ostacolo che impedisca all'autore di un film di esercitare attraverso di esso il diritto di cronaca, spettando il medesimo a chiunque, quale diretta estrinsecazione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero previsto dall'art. 21 Cost. La diversa interpretazione che vorrebbe ridurre la portata del principio alla sola attività giornalistica — sul presupposto che soltanto il giornalista ha anche il « dovere » di cronaca — non trova pertanto alcun ancoraggio nel dettato costituzionale e va quindi ritenuta priva di pregio.

Va poi osservato — secondo quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza emessa il 22 giugno 1998, nella causa promossa da Bruno Contrada contro la Clemi Cinematografica s.r.l., Giuseppe Ferrara ed Armenia Balducci relativamente al film « Giovanni Falcone » — come non si possa peraltro procedere ad una totale assimilazione tra l'opera cinematografica e la stampa mediante una meccanica trasposizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi tener conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa della prima. L'utilizzazione del mezzo cinematografico comporta pertanto alcune specifiche valutazioni.

Da un lato occorre analizzare se l'autore dell'opera abbia inteso — come nella specie — utilizzare la versione filmica per narrare una vicenda non ancora giudizialmente definita con l'intento dichiarato di ripercorrere un accertamento giudiziale tuttora *in itinere*; ove, infatti, al contrario, l'opera fosse di fantasia, o comunque i riferimenti realistici apparissero oltremodo labili e poco riconoscibili, ben difficilmente il film potrebbe considerarsi espressione del diritto di cronaca, con la possibilità di operare pertanto un giudizio meno vincolato al successivo controllo di veridicità delle vicende narrate.

In secondo luogo, il fatto che il diritto di cronaca venga ad esercitarsi attraverso un film rende senz'altro peculiare e particolarmente penetrante l'accertamento dei requisiti ritenuti necessari per la configurazione della scriminante. La forza evocatrice propria delle immagini e la carica emotiva che le stesse suscitano nello spettatore — tale da suggerire prospettive e conclusioni anche non direttamente esplicitate attraverso il linguaggio verbale — impongono, diversamente dallo scritto, la necessità di analizzare non soltanto le parole pronunciate, ma l'intero contesto entro il quale il film si snoda (sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi, sottolineature musicali, etc.). L'opera cinematografica, infatti, anche quella più strettamente aderente alla riproduzione di fatti di cronaca, è pur sempre il frutto dell'attività creativa di chi la realizza ed i canoni della narrazione filmica comportano necessariamente una personale rielaborazione della vicenda narrata che diviene spettacolo, tanto da divenire inscindibilmente connessa alla interpretazione del suo autore. Tale peculiarità impone, quindi, un'analisi accurata con particolare riferimento ai requisiti della verità del fatto e della continenza, onde verificare se tale rielaborazione artistica abbia o meno comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati, ovvero se l'impiego di tecniche « di effetto » (inquadrature, primi piani, etc.) si traduca in una inutile aggressione del soggetto raffigurato, esorbitante rispetto allo scopo informativo.

In terzo luogo, ove il diritto di cronaca si espliciti attraverso un'opera cinematografica, non potrà non tenersi conto della maggiore lesività dell'eventuale riconosciuta diffamazione per il soggetto passivo del reato, con conseguenze di rilievo sul piano della concreta quantificazione del risarcimento in ipotesi di condanna.

3. Non appare, poi, in alcun modo di ostacolo all'esercizio del diritto di cronaca il fatto che l'opera cinematografica abbia anche una finalità di lucro.

Ritiene la difesa del Carboni — e tale opinione è stata condivisa dal giudice designato tanto da costituire un cardine del provvedimento reclamato — che tale finalità si ponga in diretta antitesi col diritto di cronaca e comporti il tentativo di « capitalizzare a vantaggio del proprio prodotto la notorietà della vicenda e del personaggio, usando il suo nome e la sua immagine ». Da ciò deriverebbe la necessità della previa acquisizione del consenso del soggetto, richiamandosi alla giurisprudenza che ritiene necessario il consenso dell'interessato, sia esso sconosciuto o persona nota, al fine di poterne legittimamente diffondere l'immagine a fini commerciali.

Tale assunto non appare condivisibile.

Innanzitutto il richiamo alla tutela del diritto all'immagine ex artt. 10 c.c. e 96 e segg. L. Autore appare manifestamente fuor di luogo. Anche a voler accedere alla tesi che ritiene estensibile la disciplina del ritratto all'uso della maschera scenica — ipotesi che si verifica allorché un soggetto realmente esistente ed individuato con il suo nome viene rappresentato filmicamente attraverso la mediazione di un attore interprete, cfr. Pret. Firenze, ord. 3 marzo 1986, Pret. Roma, ord. 25 gennaio 1979, Pret. Roma, sent. 17 giugno 1963 — verrebbe nella specie senz'altro in applicazione il primo comma dell'art. 97 L. Autore, vertendosi in materia di fatti di interesse pubblico, che giustificano la riproduzione (nella specie peraltro indiretta) dell'immagine senza il consenso della persona ritrattata.

In secondo luogo, la tesi che vorrebbe collegare l'operatività del diritto di cronaca all'assenza di finalità commerciali non trova riscontri né sul piano normativo, né su quello interpretativo.

Il costante indirizzo giurisprudenziale — tale da costituire ormai *jus receptum* — ritiene infatti che il diritto di cronaca sussista sempre, anche in pendenza di un giudizio penale, allorché siano rispettati i soli limiti interni (o logici) della verità oggettiva, della pertinenza dei fatti ad un rilevante interesse generale e della continenza, intesa quale rispetto della forma civile dei fatti e della loro valutazione. La tesi risalente, postulata da una parte della dottrina in epoca di poco successiva alla promulgazione della carta costituzionale e tendente a funzionalizzare la libertà di espressione del pensiero — e dunque del diritto di cronaca — al perseguimento di determinate finalità ulteriori (utilità sociale, funzione democratica, finalità formative od educative, etc.) è stata ormai da tempo ripudiata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che nell'affermare la legittimità dell'esercizio del diritto ove siano rispettati unicamente i predetti limiti interni, ha implicitamente escluso che lo stesso possa venire ulteriormente limitato in vista di esigenze o interessi differenti.

Da tale prospettazione deriva che perché il diritto di cronaca possa dirsi legittimamente esercitato, occorre unicamente accertare la sussistenza dei suoi limiti interni, a nulla rilevando se possa esservi o meno, accanto alla volontà di esprimersi ed informare, anche una finalità di lucro.

La sussistenza di tale finalità non può d'altro canto escludersi neppure in materia di diritto di cronaca che si espliciti attraverso la stampa. È infatti indubitabile che anche il giornalista che pubblica un proprio articolo su un giornale, mentre esercita il proprio diritto-dovere di cronaca, contemporaneamente adempie ad una prestazione d'opera intellettuale, a titolo oneroso, in favore del proprio editore. Né si rinviene ragione alcuna che consenta di discriminare il diritto di cronaca che si eserciti attraverso un'opera cinematografica rispetto a quello che si espliciti mediante la stampa.

4. Sulla base dei suesposti parametri di giudizio, ritiene il collegio come nel caso di specie il diritto di cronaca sia stato legittimamente esercitato.

Il film « I banchieri di Dio - Il caso Calvi » ricalca infatti in maniera addirittura pedissequa innanzi tutto il (dettagliatissimo) contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma in data 8 aprile 1997 nei confronti di Flavio Carboni, revocata dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 3 dicembre 1997 per ritenuta insussistenza di esigenze

cautelari attuali, ma pienamente confermata in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato in relazione all'imputazione di concorso nell'omicidio di Roberto Calvi.

Tale quadro indiziario costituisce al momento « la verità » cui l'autore di un film-inchiesta sulla morte di quest'ultimo deve fare riferimento, non essendo stato emesso alcun altro provvedimento di segno contrario che valga a smentire o in ogni caso a far ritenere superato il contenuto dei predetti provvedimenti cautelari.

Tale non può in particolare ritenersi l'ordinanza ammissiva di incidente probatorio per procedersi a perizia sulle cause della morte di Roberto Calvi. Il provvedimento in parola, volto ad introdurre nella fase delle indagini preliminari un accertamento che si risolve in una anticipazione dibattimentale, non può infatti in alcun modo considerarsi un sintomo di superamento del quadro indiziario risultante dal giudicato cautelare, non implicando alcuna valutazione del giudice in ordine alle prove, trattandosi di atto emanabile soltanto su istanza di parte ed esclusivamente correlato ad esigenze di economia processuale, in altre parole al fine di scongiurare una sospensione del dibattimento per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni (art. 392, III co., c.p.p.).

Parimenti ininfluenze nella presente sede — in quanto consistente in un mero *post factum* rispetto al contenuto degli atti giudiziari sussistenti al momento della creazione dell'opera cinematografica — appaiono le conclusioni cui è pervenuto il predetto accertamento peritale, a tenore del quale, secondo quanto allegato dalla difesa delle società produttrici del film, sarebbe stato accertato che la morte di Roberto Calvi sia dipesa da omicidio.

Né il quadro indiziario contenuto nei richiamati provvedimenti cautelari può dirsi superato dall'annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte (avvenuto con sentenza n. 379 del 24 febbraio 1999) della seconda sentenza emessa dalla Corte di Assise d'appello, che aveva riconosciuto il Carboni colpevole dell'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, in concorso con Danilo Abbruciati (morto nell'attentato) ed Ernesto Diotallevi. La considerazione della implicazione del Carboni nell'ambito di tale fatto criminoso deve ritenersi del tutto marginale nel contesto dell'ordinanza di custodia cautelare ed in ogni caso della partecipazione dello stesso all'attentato non viene fatta menzione alcuna nel film.

In conclusione la tesi della morte per omicidio del Calvi — che costituisce il presupposto logico della sussistenza dei gravi indizi a carico del Carboni — non risulta al momento smentita da alcun atto di segno contrario. A parte la considerazione che la tesi del suicidio risulta essere stata recepita unicamente in una prima inchiesta svoltasi in Inghilterra subito dopo il decesso di Calvi, del tutto priva di valore giurisdizionale, mentre quella dell'omicidio è stata fatta propria dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Milano in data 1° ottobre 1988 (resa nella causa esperita dalla vedova Calvi nei confronti delle Assicurazioni Generali per far valere l'operatività di una polizza assicurativa), deve in ogni caso ritenersi escluso che il presente procedimento si trasformi in una ulteriore fase di riesame del provvedimento cautelare, al quale soltanto, lo si ribadisce, il cronista deve allo stato rapportarsi.

Ciò detto, non sembra che il film violi gli ulteriori parametri ritenuti necessari per la sussistenza del requisito della verità del fatto e della con-

tenenza, l'ulteriore requisito della pertinenza ad un rilevante interesse generale essendo d'altra parte incontestabile ed incontestato, nonché riconosciuto anche nel provvedimento impugnato.

In particolare non può trarsi dalla visione del film il giudizio che il Carboni sia stato rappresentato quale autore dell'omicidio del Calvi. Non soltanto non viene detto in alcun punto che questi sia stato riconosciuto responsabile di tale delitto — contenendo unicamente uno dei cartelli esplicativi finali l'informazione che egli è stato assoggettato a misura cautelare, peraltro successivamente revocata, sulla base di gravi indizi di colpevolezza relativi a tale ipotesi criminosa — ma addirittura la rappresentazione scenica appare effettivamente riduttiva rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza del G.I.P. ed in quella del Tribunale del Riesame. Non risulta infatti recepito nel film uno dei più significativi indizi ravvisati in tali provvedimenti per sostenere l'ipotesi del concorso in omicidio nei confronti dell'odierno reclamante, consistente nella quasi coincidenza temporale tra l'uscita del Calvi dall'hotel « Chelsea Cloister » unitamente ai propri accompagnatori e l'arrivo del Carboni presso il medesimo albergo, nella serata del 17 giugno 1982.

Tale omissione appare dimostrativa di una voluta dissociazione *in bonam partem* dalla prospettazione contenuta nei predetti provvedimenti cautelari e ben si coniuga, d'altra parte, col taglio problematico impresso al finale del film, laddove lungi dal configurarsi con caratteri di univocità il coinvolgimento del Carboni nella fase dell'omicidio, viene lasciata aperta ogni ipotesi sull'identità degli effettivi responsabili, adombrandosi un ventaglio di ipotetici mandanti, interessati alla sparizione del Calvi dalla scena. Anche il « cartello » esplicativo finale — ove si adduce l'esistenza di misteriosi e non meglio chiariti ostacoli alla celebrazione del processo — corrobora nello spettatore la sensazione che si tratti di un avvincente intrigo ancora irrisolto, tesi quest'ultima in parte romanzesca, in parte giustificata dallo stato ancora non concluso delle indagini preliminari. Ne deriva che anziché rafforzare il convincimento che sia attualmente il Carboni ad ostacolare l'andamento processuale (con ciò avvalorando la sua indicazione di responsabilità), il « cartello » suggerisce al contrario la tesi della molteplicità dei possibili scenari sottostanti alla eliminazione di Roberto Calvi, tesi che ben si correla con la mancata avvenuta individuazione dei reati mandanti.

Né appare particolarmente rilevante, di per sé idoneo a sostenere la tesi dell'indicazione di colpevolezza del Carboni, la telefonata che il personaggio raffigurante Roberto Calvi riceve mentre trovasi a bordo dell'imbarcazione sul Tamigi. Non soltanto non viene detto chi sia l'effettivo interlocutore, ma anche a voler pensare che si sia suggerito agli spettatori che a chiamare sia stato il Carboni, tale elemento soltanto non vale a collegare il ruolo (indubitabile) da quest'ultimo svolto nella fuga e nel soggiorno a Londra del Calvi con la successiva uccisione dello stesso.

Relativamente, invece, alla condotta posta in essere dal Carboni nell'organizzazione della fuga del Calvi a Londra, nell'ottenimento del passaporto falso a nome Calvini tramite Ernesto Diotallevi, nel reperimento dell'alloggio, etc., il film riporta fedelmente, passaggio per passaggio, senza enfasi, ma in modo quanto più possibile misurato e documentaristico, il contenuto dei predetti provvedimenti cautelari, tanto analitici da costituire di per sé una pressoché perfetta sceneggiatura. Parimenti conforme al contenuto di atti giudiziari debbono ritenersi tanto la tesi

del possesso da parte del Carboni della borsa porta-documenti del Calvi (tratta dal contenuto di due sentenze di primo grado, la prima annullata e la seconda gravata da appello, nell'ambito delle quali l'odierno reclamante è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione aggravata e condannato da questo Tribunale alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione), quanto l'accostamento del Carboni alla loggia massonica P2 ad ambienti mafiosi ed a noti pregiudicati romani (cfr. verbali della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, e pagg. 20, 21 e 22 ordinanza Tribunale del Riesame, ove vengono, tra l'altro, espressamente richiamate le ammissioni effettuate dallo stesso Carboni circa pregressi rapporti di affari intrattenuti con Pippo Calò nell'ambito di un interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Roma l'11 giugno 1983, ammissione reiterata nel corso dell'udienza celebratasi dinanzi al Tribunale del Riesame).

Neppure contrario al contenuto di atti giudiziari può ritenersi il « cartello » che fa riferimento alla pag. 2928 della sentenza (definitiva) con la quale il Tribunale di Milano ha condannato Flavio Carboni alla pena di otto anni e sei mesi per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta ai danni del Banco Ambrosiano. Il tenore letterale di tale pagina — ove si afferma che i diciannove milioni di dollari erano « denari non erogati da Calvi per compensare Carboni, ma affinché li girasse ai reali destinatari » — in uno alla valutazione espressa nell'ordinanza di custodia cautelare, giustificano pienamente il riferimento alla « mafia » quale reale destinataria dei fondi contenuto del « cartello » in parola.

In definitiva l'accostamento del Carboni agli ambienti ed ai personaggi sopra richiamati appare strettamente correlato al contenuto dei predetti atti giudiziari, non ravvisandosi del resto alcuna possibile lesione del prestigio e dell'onore dell'odierno reclamante nel suo accostamento ad ambienti e personaggi vicini al Vaticano.

Va infine osservato come la figura del Carboni — peraltro interpretata da uno dei più valenti attori cinematografici italiani — non sembri essere stata rappresentata in maniera tale da indurre nello spettatore un giudizio di particolare disvalore o di disprezzo della sua persona esorbitante rispetto allo scopo informativo minuziosamente perseguito anche nella ricostruzione di aspetti assolutamente marginali (ad esempio, forme di formaggio recate in dono a Roberto Calvi in Sardegna, possesso di un'arma nel medesimo frangente temporale, debitamente riscontrate dalle dichiarazioni rese da Clara Canetta, vedova Calvi, nonché da Dongu Rosa, etc.).

Sulla base dei suesposti rilievi ritiene conclusivamente il collegio che nella realizzazione del film in questione sia stato correttamente esercitato il diritto di cronaca e che non possa pertanto ravvisarsi il *fumus boni juris* della lesione all'onore ed al decoro del Carboni posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Ne deriva l'accoglimento del reclamo avanzato dalla Sistina Cinematografica s.r.l. e dalla Metropolis film s.r.l., reputandosi ultroneo l'esame delle questioni ulteriori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ritenendosi sussistere giusti motivi per compensare le medesime tra il Carboni e la Columbia Tristar Films Italia a r.l.

P.Q.M. — In accoglimento del reclamo avanzato dalla Sistina Cinematografica a r.l. e dalla Metropolis Film s.r.l., revoca l'ordinanza emessa

dal Giudice Designato in data 26 marzo 2002. Condanna Carboni Flavio a rifondere alla Sistina Cinematografica s.r.l. ed alla Metropolis Film s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali, le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si determinano complessivamente in Euro 5.000,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA. Condanna inoltre il Carboni a rifondere le spese di lite alla Gruppo Minerva International Film s.r.l., in persona del legale rappresentante, in misura pari ad Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA. Compensa le spese legali tra il Carboni e la Columbia Tristar Italia a r.l.